



Interinstitutionelle Zusammenarbeit
Collaboration Interinstitutionnelle
Collaborazione Interistituzionale



Perizia sulle domande concernenti le conseguenze per la CII dell'attuale legislazione nel contesto della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e nella legge sulla protezione dei dati (LPD)

Impressum

Editore

Segreteria nazionale CII
c/o Segreteria di Stato dell'economia SECO
Holzikofenweg 36
3003 Berna
Tel. +41 58 484 97 30
fachstelle@iiz.ch
www.iiz.ch

Autore

Prof. Dr. iur. Ueli Kieser, Avvocato, professore di diritto della sicurezza sociale presso le Università di Zurigo e Berna.

Informazioni

Segreteria nazionale CII: Carmen Schenk (carmen.schenk@iiz.ch; 058 466 08 54), Sabina Schmidlin (sabina.schmidlin@iiz.ch; 058 484 97 30)

Stampa

Rapporto elettronico

Perizia per conto della CII nazionale.
Berna, 2024

Perizia

fornita

alla Collaborazione Interistituzionale nazionale
(CII)

sulle domande

concernenti le conseguenze per la CII dell'attuale
legislazione nel contesto della legge sull'assicura-
zione contro la disoccupazione (LADI) e nella
legge sulla protezione dei dati (LPD).

del

Prof. Dr. iur. Ueli Kieser, Zurigo

Indice

1	Mandato.....	5
2	Osservazioni preliminari.....	5
3	Domande	6
4	Struttura.....	6
5	Principali risultati di entrambe le perizie	6
5.1	Premessa	6
5.2	Perizia del 24 maggio 2017 sulla collaborazione basata sull'articolo 85f LADI	6
5.3	Perizia del 26 giugno 2017 sulla protezione dei dati nell'ambito della collaborazione ai sensi dell'articolo 85f LADI.....	8
6	Risposta alle domande formulate alla luce della normativa attuale	9
6.1	Presentazione	9
6.2	Complesso di domande 1: forme di collaborazione ammesse	10
6.2.1	Quali sono le forme di collaborazione tra istituzioni indicate dalla legge previste dall'articolo 85f LADI?	10
6.2.2	È lecito trasferire la responsabilità del caso a una delle istituzioni elencate?	11
6.2.3	Se sì: quali (tipi di) compiti è possibile trasferire: consulenza, accompagnamento, decisione in materia di diritto all'indennità e del relativo importo, imposizione di sanzioni agli interessati ai sensi della legge applicabile?	11
6.2.4	In particolare: c'è una differenza tra la collaborazione tra gli organi di esecuzione dell'AD e un'altra assicurazione sociale (p.es. l'AI) rispetto alla collaborazione con un'autorità comunale (servizi sociali) o un'istituzione privata per quanto concerne il tipo di compiti che possono essere trasferiti?	12
6.3	Complesso di domande 2: ammissibilità degli uffici congiunti di reintegrazione	12
6.3.1	Gli organi d'esecuzione dell'AD possono gestire uffici di reintegrazione congiunti con le istituzioni indicate dalla legge?	12
6.3.2	Se sì: quali (tipi di) compiti è possibile trasferire: consulenza, accompagnamento, decisione in materia di diritto all'indennità e del relativo importo, imposizione di sanzioni?	12
6.3.3	In particolare: in merito a quali tipi compiti possano essere trasferiti, vi è una differenza se si tratta di una cooperazione tra gli organi di esecuzione dell'AD e un'altra assicurazione sociale (p. es. l'AI), o un'autorità comunale (servizi sociali), o ancora un'istituzione privata?	13
6.4	Complesso di domande 3: esonero dall'obbligo di cercare lavoro	13
6.4.1	I clienti con o senza diritto all'indennità giornaliera dell'AD, a determinate condizioni, possono essere esonerati per un periodo determinato dall'obbligo di cercare lavoro ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LADI?	13
6.4.2	Se sì, per quanto tempo e in quali circostanze?	14

6.4.3	Se no, qual è il minimo giuridicamente giustificabile?	14
6.5	Domanda inerente alla protezione dei dati, in modo particolare in merito al trattamento dei dati, alle banche dati cantonali e alla volontarietà del consenso.....	14
6.5.1	Domanda 1: se è possibile trasferire la competenza a un'altra autorità o istituzione a un ufficio comune di reintegrazione, i dati personali conservati nel sistema informativo del servizio pubblico di collocamento (COLSTA) possono essere trattati in maniera congiunta?	14
6.5.2	Domanda 2: se sì, a quali condizioni?	15
6.5.3	Domanda 3: se no, si potrebbero usare in via alternativa le banche dati cantonali?	16
6.5.4	Domanda 4: la firma del cliente per lo scambio di dati o di informazioni è sufficiente nei singoli casi?	16
6.5.5	Domanda 5: cosa si intende per scambio di dati nei singoli casi? Si riferisce alla singola richiesta/informazione o allo sviluppo di un'intera operazione amministrativa? ..	17
6.5.6	Domanda 6: si può presumere che la firma di un cliente per lo scambio di dati o per la partecipazione a un progetto CII possa essere considerata come volontaria nell'ottica della protezione dei dati?	18
7	Panoramica sulle modifiche normative.....	19
7.1	Modifica della LADI del 19 giugno 2020.....	19
7.2	Modifiche alla LPD del 25 settembre 2020	20
7.2.1	Panoramica	20
7.2.2	Legge sul collocamento del 6 ottobre 1989	21
7.2.3	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	21
7.2.4	Legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione	21
8	Conseguenze delle modifiche normative sui risultati della perizia.....	22
8.1	Procedura.....	22
8.2	Articolo 85 ^f LADI: accesso ai sistemi di informazione	22
8.2.1	Situazione iniziale	22
8.2.2	Conseguenze	23
8.3	Articolo 17 capoversi 2 e 2 ^{bis} LADI: annuncio per il collocamento.....	23
8.3.1	Situazione iniziale	23
8.3.2	Conseguenze	24
8.4	Articolo 96 ^c LADI: accesso ai sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione	25
8.5	Articolo 35 e articolo 35° LC: sistemi d'informazione	26

8.6	In merito al sistema COLSTA	27
8.6.1	Descrizione del sistema COLSTA	27
8.6.2	Basi legali	27
8.6.3	Disposizioni legali per la protezione dei dati	28
9	Riepilogo/raccolta delle principali modifiche	29
9.1	Principali modifiche normative	29
9.2	Consenso dell'assicurato/volontarietà del consenso.....	29

1 Mandato

Il 31 ottobre 2023 è stato chiesto al sottoscritto se, alla luce delle questioni inerenti al diritto sulla protezione dei dati, l'attuazione della CII sia stata influenzata dalle modifiche apportate alla legge dal 2017. Dopo un primo esame delle basi legali pertinenti, quanto ipotizzato ha trovato conferma, motivo per cui l'8 gennaio 2024 è stata presentata un'offerta per la redazione di una perizia concernente le principali modifiche. Il 16 gennaio 2024 è stato poi conferito il mandato per la redazione della perizia e sono state formulate le domande cui rispondere. Il 26 marzo 2024 si è tenuta una riunione per definire la struttura della perizia. In seguito, sono stati presi in considerazione vari feedback concernenti la bozza della perizia, poi integrati nella presente versione.

2 Osservazioni preliminari

La presente perizia è stata redatta in piena autonomia. Riporta tutte le fonti consultate e indica le eventuali incertezze nella valutazione di alcune domande. Come di consueto, la consegna della presente perizia non può garantire che nell'ambito della loro valutazione delle varie domande formulate, le autorità politiche, i servizi amministrativi o le autorità giudiziarie giungano alle stesse conclusioni ivi riportate.

Le citazioni testuali sono riportate *in corsivo*; il riferimento alla relativa fonte è aggiunto direttamente.

La presente perizia non è grado di riportare in maniera esaustiva tutta la bibliografia (particolarmente ampia nel caso della LPD). Di seguito sono riportate solo alcune fonti bibliografiche selezionate.

È utile inoltre segnalare l'esistenza di una guida pratica, ovvero la seguente pubblicazione: Mercato del lavoro/Assicurazione contro la disoccupazione TC Guida al trattamento dei dati personali negli ambiti della LADI e della LC (Guida alla protezione dei dati della LADI e della LC) 3^a edizione, stato: 1.1.2024 (PDF, 624 kB, 02.02.2024)¹. Questa guida alla protezione dei dati contiene le principali risposte inerenti ai punti trattati in questa sede. Qui di seguito, laddove possibile, si farà riferimento a questa guida.

¹ Disponibile qui: <https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html>

3 Domande

La perizia intende rispondere alle seguenti domande:

alla luce delle perizie giuridiche prodotte nel 2017, sono state apportate modifiche normative in materia di protezione dei dati tali da rendere necessario un adeguamento dell'attuazione della CII?

4 Struttura

La perizia è strutturata sulla base della domanda indicata in alto ed è suddivisa in due parti principali.

Nella prima sono contenute le domande a cui hanno risposto le due perizie redatte nel 2017 (n. 5), cui seguono le relative risposte alla luce dell'attuale normativa (n. 6).

La seconda parte contiene informazioni di natura generale e le relative classificazioni. Vengono prese in esame le principali modifiche della LADI (modifica del 19 giugno 2020) e le nuove disposizioni della LPD (del 25 settembre 2020), limitandosi a quanto concerne l'attuazione della CII (n. 7).

Sulla base di questa analisi, qui di seguito verranno illustrati i principali cambiamenti occorsi (n.8). In chiusura, la perizia propone una sintesi (n.9).

5 Principali risultati di entrambe le perizie

5.1 Premessa

Qui di seguito sono riportate le risposte fornite in entrambe le precedenti perizie. Le relative risposte sono riportate così come formulate in origine e prive di qualsiasi commento.

5.2 Perizia del 24 maggio 2017 sulla collaborazione basata sull'articolo 85f LADI

Complesso di domande 1

Quali forme di collaborazione prevede l'articolo 85f LADI tra le istituzioni indicate dalla legge?

Risposta 1: l'articolo 85f LADI stabilisce con quali istituzioni l'assicurazione contro la disoccupazione può collaborare. La legge non indica in maniera esplicita le forme autorizzate. Tuttavia, in merito al caso di specie, risulta decisivo quanto emerge dal messaggio legislativo del Consiglio federale, ovvero che sono ammesse due forme fondamentali. Da un lato, è possibile gestire uffici congiunti per la reintegrazione;

dall'altro la responsabilità del caso può essere attribuita in via esclusiva a un'istituzione per un determinato periodo di tempo.

È lecito trasferire la responsabilità del caso a una delle istituzioni elencate?

Risposta 2: è lecito trasferire la responsabilità del caso a una delle istituzioni previste dall'articolo 85f LADI.

Se sì: quali (tipi di) compiti è possibile trasferire: consulenza, accompagnamento, decisione in materia di diritto all'indennità e del relativo importo, imposizione di sanzioni all'interessato come previsto dalla legge applicabile?

Risposta 3: la legge non prevede alcuna restrizione in merito al trasferimento della responsabilità del caso. A questo proposito, la normativa è aperta per quanto concerne gli ambiti di attività ai quali la collaborazione si riferisce. Decisivo è il fatto che la collaborazione debba interessare l'ambito dell'integrazione.

In particolare: c'è differenza tra la collaborazione tra gli organi di esecuzione dell'AD e un'altra assicurazione sociale (p. es. l'AI) rispetto alla collaborazione con un'autorità comunale (servizi sociali) o un'istituzione privata per quanto concerne il tipo di compiti trasferibili ai sensi del numero 2?

Risposta 4: la legge non prevede alcuna limitazione in merito all'impostazione della collaborazione per quanto riguarda il tipo di istituzione.

Complesso di domande 2

Gli organi d'esecuzione dell'AD possono gestire uffici di reintegrazione congiunti con le istituzioni indicate dalla legge?

Risposta 5: l'articolo 85f LADI non si esprime in maniera esplicita in merito a eventuali uffici di reintegrazione, ma è aperto per quanto concerne le forme della collaborazione. Dal messaggio legislativo del Consiglio federale emerge chiaramente che la creazione di uffici per il reinserimento congiunti è ammessa.

Se sì: quali (tipi di) compiti è possibile trasferire: consulenza, accompagnamento, decisione in materia di diritto all'indennità e del relativo importo, imposizione di sanzioni?

Risposta 6: l'articolo 85f LADI non prevede alcuna limitazione in materia di ambiti di attività trasferibili, nemmeno per quanto riguarda la gestione di un ufficio di reintegrazione comune. Nella misura in cui gli ambiti di attività in questione interessano l'integrazione, tali attività possono essere trasferite agli uffici di reintegrazione. Quanto esposto interessa anche le sanzioni, di cui è responsabile l'ufficio di reintegrazione, se la sanzione è attinente all'ambito della reintegrazione.

In particolare, riferendosi alla domanda su quali compiti possano essere trasmessi, ai sensi del numero 2, vi è una differenza se si tratta di una cooperazione tra gli organi di esecuzione dell'AD e un'altra assicurazione sociale (p. es. l'AI), o un'autorità comunale (servizi sociali), o ancora un'istituzione privata?

Risposta 7: la legge non prevede alcuna distinzione in merito al fatto che un ufficio di reintegrazione debba essere gestito da una determinata istituzione. A tal proposito non è quindi determinante l'istituzione con cui si gestisce un'istituzione per la reintegrazione.

Complesso di domande 3

A determinate condizioni, i clienti con o senza diritto all'indennità giornaliera dell'AD possono essere esonerati per un periodo determinato dall'obbligo di cercare lavoro ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LADI?

Risposta 8: l'obbligo di adoperarsi per cercare lavoro è un dovere che deve essere concretizzato nei singoli casi. Si tratta di una di una questione di ragionevolezza, che trova risposta sia dal punto di vista oggettivo sia soggettivo. Se la collaborazione ammessa ai sensi dell'articolo 85f consente di esonerare nei singoli casi l'interessato dall'obbligo di cercare lavoro, è altresì ammesso che l'interessato sia esonerato da tale obbligo per un periodo di tempo determinato.

Se sì, per quanto tempo e in quali circostanze?

Risposta 9: la durata dell'esonero dall'obbligo di cercare lavoro è direttamente collegata all'integrazione prevista nell'ambito dell'articolo 85f LADI. Tuttavia, l'esonero può essere concesso solo se direttamente, indissolubilmente e oggettivamente collegato all'integrazione. Nel caso si debba stabilire un periodo massimo, si può prendere in considerazione un termine di tre mesi, con la possibilità di una deroga in casi eccezionali.

Se no, qual è il minimo giuridicamente giustificabile?

Risposta 10: non serve rispondere a questa domanda, in quanto è ammessa la possibilità di esonerare del tutto l'interessato dall'obbligo di cercare lavoro.

5.3 Perizia del 26 giugno 2017 sulla protezione dei dati nell'ambito della collaborazione ai sensi dell'articolo 85f LADI

Domanda 1: se è possibile trasferire la competenza a un'altra autorità o istituzione a un ufficio comune di reintegrazione, i dati personali conservati nel sistema informativo del servizio pubblico di collocamento (COLSTA) possono essere trattati in maniera congiunta?

Risposta: con una situazione iniziale di questo tipo, a determinate condizioni, è consentita la gestione congiunta del sistema informatico COLSTA. Ovviamente gli uffici coinvolti hanno accesso al sistema. Il principio di reciprocità consente anche lo scambio di dati. Per quanto concerne l'effettivo trattamento

dei dati, anche questo è consentito, nel rispetto delle disposizioni riportate in allegato all'ordinanza COLSTA ovvero nel rispetto di quanto disposto dagli uffici coinvolti.

Domanda 2: se sì, a quali condizioni?

Risposta: dipende dalle disposizioni previste ovvero dalle condizioni da soddisfare per poter accedere o scambiare dati ai fine del trattamento. Dal punto di vista dell'organo d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione, quale sia la disposizione decisiva dipende dall'altro ufficio interessato dalla collaborazione interistituzionale (CII).

Domanda 3: se no, si potrebbero usare in via alternativa le banche dati cantonali?

Risposta: superfluo rispondere a questa domanda.

Domanda 4: la firma del cliente per lo scambio di dati o di informazioni è sufficiente nei singoli casi?

Risposta: la trasmissione o lo scambio di dati è limitato ai singoli casi. Laddove sia necessario il consenso dell'interessato, questo è valido se dato in maniera volontaria e dopo aver ricevuto sufficienti informazioni. Questa condizione viene soddisfatta nel momento in cui l'interessato sottoscrive il consenso alla trasmissione o allo scambio di dati.

Domanda 5: cosa si intende per scambio di dati nei singoli casi? Si riferisce alla singola richiesta/informazione o allo sviluppo di un'intera operazione amministrativa?

Risposta: la trasmissione dei dati o lo scambio di dati nei singoli casi significa che la procedura si riferisce a una singola domanda di prestazione. Non sussiste alcun caso singolo se in un numero indefinito di casi che coinvolgono più persone si ha una trasmissione o uno scambio di dati.

Domanda 6: è possibile presumere che la firma di un cliente per lo scambio di dati o per la partecipazione a un progetto CII possa essere considerata come volontaria nell'ottica della protezione dei dati?

Risposta: la volontarietà del consenso si valuta basandosi sulle circostanze concrete del singolo caso. Se la persona fornisce il proprio consenso dopo essere stata sufficientemente informata e senza aver subito la minaccia di conseguenze negative, è lecito presumere che l'assenso sia stato dato volontariamente.

6 Risposta alle domande formulate alla luce della normativa attuale

6.1 Presentazione

Le risposte alle domande fornite nelle due precedenti perizie vengono riesaminate alla luce del diritto vigente. A tal proposito, sono state considerate anche le due principali modifiche

normative, ovvero quella relativa alla LADI del 19 giugno 2020 e la nuova normativa inerente alla protezione dei dati del 25 settembre 2020. Vengono quindi proposte nuove risposte alle domande formulate in precedenza indicando, nel caso, se la nuova normativa abbia comportato modifiche alle risposte già fornite.

La presente perizia si conclude con una sintesi delle eventuali modifiche.²

6.2 Complesso di domande 1: forme di collaborazione ammesse

6.2.1 Quali sono le forme di collaborazione tra istituzioni indicate dalla legge previste dall'articolo 85f LADI?

L'articolo 85f LADI stabilisce con quali istituzioni può collaborare l'assicurazione contro la disoccupazione. Ai sensi dell'articolo 85f capoverso 1 lettera e LADI sono stati inclusi anche gli organi d'esecuzione pubblici e privati della legislazione sull'asilo, sugli stranieri e sull'integrazione.³ Non sono state apportate ulteriori modifiche.

Tuttavia, è opportuno tener presente che sono entrate in vigore modifiche per altre assicurazioni sociali. In particolare, con la revisione LADI del 1° luglio 2021 l'articolo 54 LAI è stato integrato con i capoversi 5 e 6. Il trasferimento della competenza all'ufficio AI o l'istituzione di un ufficio di reintegrazione congiunto con il coinvolgimento dell'AI possono al massimo comportare un trasferimento dei compiti ai sensi dell'articolo 54 LAI e rendere nuovamente necessario il consenso del DFI.⁴

La legge continua a non esprimersi in merito alle forme ammesse. Tuttavia, in merito al caso di specie, risulta decisivo quanto emerge dal messaggio legislativo del Consiglio federale, ovvero che sono ammesse due forme fondamentali. Da un lato, è possibile gestire uffici congiunti per la reintegrazione; dall'altro la responsabilità del caso può essere attribuita in via esclusiva a un'istituzione per un determinato periodo di tempo. La modifica LADI del 19 giugno 2020 non ha modificato questi principi.

L'articolo 85f capoverso 2 LADI è stato modificato⁵. Nella versione attuale, la disposizione è così formulata:

² In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 83 capoverso 1^{bis} lettera a della presente legge e all'articolo 35a capoverso 1 LC se:

² Cfr. n. 9

³ A tal proposito si veda il numero 6 nell'allegato della legge federale del 16 dicembre 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gennaio 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2397, 2016 2821).

⁴ A tal proposito si veda FF 2019 4413, 4445.

⁵ Cfr. per dettagli numero 8.2.

- a. *l'interessato riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e*
- b. *gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione.*

Che cosa sia il sistema d'informazione indicato dall'articolo 83 capoverso 1^{bis} lettera a, lo si ricava direttamente da questa disposizione, che così si esprime:

1^{bis} Per adempiere i compiti assegnatigli dalla legge, nonché a scopi statistici, l'ufficio di compensazione gestisce sistemi d'informazione per:

- a. *il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.*

La revisione dell'articolo 85f capoverso 2 LADI si riferisce quindi al fatto che in singoli casi, oltre all'accesso al sistema d'informazione del servizio pubblico di collocamento⁶ si può concedere l'accesso anche ai dati contenuti nel sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione dell'AD (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. a LADI). Questo comporta una certa estensione delle possibilità di accesso.⁷ L'estensione di questo accesso può essere evinta dalle spiegazioni del Consiglio federale:⁸

L'aggiunta apportata al capoverso 2 permette di concedere in singoli casi, oltre all'accesso al sistema d'informazione dell'SPC, anche l'accesso ai dati del sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'AD (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. a). Questa modifica permette in particolare ai Cantoni che versano prestazioni alle persone in cerca d'impiego di ottenere i dati necessari per l'esecuzione.

6.2.2 È lecito trasferire la responsabilità del caso a una delle istituzioni elencate?

Trasferire la responsabilità del caso a una delle istituzioni elencate dall'articolo 85f LADI è lecito. Le modifiche normative in questione non hanno modificato questo principio.

6.2.3 Se sì: quali (tipi di) compiti è possibile trasferire: consulenza, accompagnamento, decisione in materia di diritto all'indennità e del relativo importo, imposizione di sanzioni agli interessati ai sensi della legge applicabile?

La legge non prevede alcuna restrizione in merito alla trasmissione della responsabilità del caso. A questo proposito, la normativa è aperta per quanto concerne gli ambiti di attività ai quali la collaborazione si riferisce. Decisivo è il fatto che la collaborazione debba interessare l'ambito dell'integrazione.

⁶ A tal proposito si vedano gli articoli 35 e 35a LC. L'articolo 35 LC ha subito varie modifiche in diversi punti; a questo proposito numeri 8.5 e 8.6.

⁷ A tal proposito si veda il numero 8.2.

⁸ Cfr. FF 2019 4441.

È opportuno notare che ora è ammesso anche l'accesso ai dati presenti nel sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'AD.⁹ E questo amplia l'ambito dei tipi di compiti trasferibili.

6.2.4 In particolare: c'è una differenza tra la collaborazione tra gli organi di esecuzione dell'AD e un'altra assicurazione sociale (p.es. l'AI) rispetto alla collaborazione con un'autorità comunale (servizi sociali) o un'istituzione privata per quanto concerne il tipo di compiti che possono essere trasferiti?

La legge non prevede alcuna limitazione in merito all'impostazione della collaborazione per quanto riguarda il tipo di istituzione.

Tuttavia è opportuno notare che ai sensi dell'articolo 85f capoversi 3 e 4 e dell'articolo 35a capoverso 1^{bis} LC, lo scambio di dati tra gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione e degli uffici dell'assicurazione invalidità presenta una particolarità. Secondo quanto previsto dal capoverso 3, essi sono reciprocamente esonerati dall'obbligo del segreto (art. 33 LPG), e ai sensi del capoverso 3 lo scambio dei dati può avvenire anche senza il consenso dell'interessato e in singoli casi anche oralmente. In seguito, l'interessato deve essere informato in merito all'avvenuto scambio e al relativo contenuto. Questa particolarità non è stata interessata dalle modifiche di legge qui trattate e quindi sussisteva già da prima.

6.3 Complesso di domande 2: ammissibilità degli uffici congiunti di reintegrazione

6.3.1 Gli organi d'esecuzione dell'AD possono gestire uffici di reintegrazione congiunti con le istituzioni indicate dalla legge?

L'articolo 85f LADI non si esprime in maniera esplicita in merito a eventuali uffici di reintegrazione, ma è aperto per quanto concerne le forme della collaborazione. Dal messaggio legislativo del Consiglio federale emerge chiaramente che la creazione di uffici di reintegrazione congiunti è ammessa. Le modifiche normative prese in esame in questa sede non hanno apportato cambiamenti in questo senso.

6.3.2 Se sì: quali (tipi di) compiti è possibile trasferire: consulenza, accompagnamento, decisione in materia di diritto all'indennità e del relativo importo, imposizione di sanzioni?

L'articolo 85f LADI non prevede alcuna limitazione in materia di ambiti di attività trasferibili, nemmeno per quanto riguarda la gestione di un ufficio di reintegrazione comune. Nella misura in cui gli ambiti di attività in questione interessano l'integrazione, tali attività possono essere trasferite agli uffici di reintegrazione. Quanto esposto interessa anche le sanzioni, di cui

⁹ A tal proposito si veda il numero 8.2.1.

è responsabile l'ufficio di reintegrazione, se la sanzione è attinente all'ambito della reintegrazione.

6.3.3 In particolare: in merito a quali tipi compiti possano essere trasferiti, vi è una differenza se si tratta di una cooperazione tra gli organi di esecuzione dell'AD e un'altra assicurazione sociale (p. es. l'AI), o un'autorità comunale (servizi sociali), o ancora un'istituzione privata?

La legge non prevede alcuna distinzione tra le istituzioni che gestiscono un ufficio di reintegrazione. Pertanto l'istituto con cui si gestisce un ufficio di reintegrazione non è determinante.

6.4 Complesso di domande 3: esonero dall'obbligo di cercare lavoro

6.4.1 I clienti con o senza diritto all'indennità giornaliera dell'AD, a determinate condizioni, possono essere esonerati per un periodo determinato dall'obbligo di cercare lavoro ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LADI?

6.4.1.1 *Articolo 1 capoverso 1 LADI*

L'articolo 17 capoverso 1 LADI non è stato interessato dalle modifiche normative trattate in questa sede. L'obbligo di adoperarsi per cercare lavoro è un dovere che deve essere concretizzato nei singoli casi. Si tratta di una questione di ragionevolezza, che trova risposta sia dal punto di vista oggettivo sia soggettivo. Se la collaborazione consentita dall'articolo 85f LADI comporta il fatto che l'obbligo di cercare lavoro da parte delle singole persone interessate non possa essere fatto valere, è pertanto lecito che, per un periodo di tempo determinato, l'interessato sia esonerato dall'obbligo di cercare lavoro.

6.4.1.2 *Indicazione sull'articolo 17 capoversi 2 e 2^{bis} LADI*

La revisione LADI del 19 giugno 2020 ha riformulato l'articolo 17 capoverso 2 e il capoverso 2^{bis}. Queste due disposizioni sono ora così formulate:¹⁰

² *L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.*

^{2bis} *L'annuncio per il collocamento è trattato dalle autorità competenti secondo gli articoli 85 e 85b.*

Alla luce di quanto esposto, si pone quindi la questione se l'assicurato possa essere esonerato da quest'obbligo, in analogia con quanto disposto dall'articolo 17 capoverso 1 LADI. Tuttavia, non è questo il caso. Nel promuovere la CII, l'articolo 85f LADI si riferisce proprio agli uffici

¹⁰ A tal proposito si vedano le ulteriori spiegazioni riportate al numero 8.3.

cantionali del lavoro e agli uffici regionali di collocamento, presso i quali si deve effettuare l'iscrizione in questione. Pertanto, questa fase non può essere omessa.

6.4.2 Se sì, per quanto tempo e in quali circostanze?

La durata dell'esonero dall'obbligo di cercare lavoro è direttamente collegata all'integrazione prevista nell'ambito dell'articolo 85f LADI. Tuttavia, l'esonero può essere concesso solo se direttamente, indissolubilmente e oggettivamente collegato all'integrazione. Nel caso si debba stabilire un periodo massimo, si può prendere in considerazione un termine di tre mesi, con la possibilità di un'eccezione in casi eccezionali.

6.4.3 Se no, qual è il minimo giuridicamente giustificabile?

Non serve rispondere a questa domanda, in quanto è ammessa la possibilità di esonerare del tutto la persona dall'obbligo di cercare lavoro.

6.5 Domanda inerente alla protezione dei dati, in modo particolare in merito al trattamento dei dati, alle banche dati cantonali e alla volontarietà del consenso

6.5.1 Domanda 1: se è possibile trasferire la competenza a un'altra autorità o istituzione a un ufficio comune di reintegrazione, i dati personali conservati nel sistema informativo del servizio pubblico di collocamento (COLSTA) possono essere trattati in maniera congiunta?

In primo luogo, è opportuno rilevare che le principali basi giuridiche sono cambiate. Dal 1° luglio 2021 è entrata in vigore l'ordinanza sui sistemi d'informazione AD, OSI-AD)¹¹. Le seguenti disposizioni rivestono particolare importanza.

L'articolo 10 lettera d OSI-AD – con la rubrica «Scopo» – stabilisce che il sistema d'informazione per il collocamento pubblico di cui all'articolo 83 capoverso 1^{bis} lettera b LADI ha lo scopo di assicurare «il coordinamento e la collaborazione interistituzionale degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con gli organi delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale». L'articolo 11 OSI-AD stabilisce che «i dati contenuti nel sistema d'informazione e i corrispondenti diritti d'accesso [...] sono indicati nell'allegato 2».

L'allegato 2 stabilisce nel dettaglio l'organizzazione dei dati e dei diritti di accesso al sistema d'informazione per il servizio pubblico di collocamento. In questo ambito, gli uffici dell'assistenza sociale e dell'AI possono accedere al relativo sistema d'informazione. In merito alla portata dell'accesso, si distingue tra accesso per i propri casi e accesso per tutti i casi. Il servizio

¹¹ Per maggiori informazioni in merito si rimanda ai numeri 8.6.2 e 8.6.3.

cantonale, per esempio, ha accesso a tutti i casi, mentre gli uffici AI hanno regolarmente accesso solo ai propri casi.

6.5.2 Domanda 2: se sì, a quali condizioni?

6.5.2.1 *In merito alla questione*

Dipende dalle disposizioni previste ovvero dalle condizioni da soddisfare per poter accedere o scambiare dati ai fini del trattamento. Dal punto di vista dell'organo d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione, quale sia la disposizione decisiva dipende dall'altro ufficio interessato dalla collaborazione interistituzionale (CII). A tal fine è necessario distinguere tra un principio e una particolarità.

6.5.2.2 *Principio*

Il principio è definito dall'articolo 85f capoverso 2 LADI. I servizi sociali, gli organi d'esecuzione dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione contro le malattie, la SUVA così come altre istituzioni di natura pubblica e privata rilevanti per l'integrazione dell'assicurato, possono essere autorizzati nei singoli casi a consultare gli atti e i dati registrati nel sistema d'informazione, a condizione che l'interessato riceva prestazioni da questi organi e dia il suo consenso; e che gli organi menzionati accordino la reciprocità agli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Reciprocità significa che, per esempio, l'ufficio AI ha accesso agli atti e ai dati del sistema d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e, viceversa gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione hanno accesso ai dati e al sistema d'informazione dell'ufficio AI. Il fatto che il relativo diritto di accesso venga effettivamente fatto valere non è rilevante per la CII.

6.5.2.3 *Particolarità nel coinvolgimento di un ufficio AI*

L'articolo 85f capoverso 3 LADI prevede una particolarità. In questo caso gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell'assicurazione invalidità sono reciprocamente esentati dal segreto (art. 33 LPG), a condizione che le informazioni e la documentazione servano a definire i provvedimenti d'integrazione adeguati per la persona e il diritto della persona nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione e l'assicurazione invalidità nei casi in cui sia difficile determinare quale organo debba assicurare il finanziamento. A patto, inoltre che alcun interesse privato preponderante si opponga alla procedura. Con questa situazione iniziale, ai sensi dell'articolo 85f capoverso 4 LADI lo scambio di dati può avvenire anche senza il consenso dell'interessato e nei singoli casi anche oralmente. In seguito, l'interessato deve essere informato in merito all'avvenuto scambio e al relativo contenuto.

6.5.2.4 Risultato

L'organo CII deve quindi chiarire in ogni caso se si tratta di un principio (conseguenza: consenso dell'interessato per la concessione dell'accesso) o di una particolarità (conseguenza: nessun consenso dell'interessato allo scambio di dati).

6.5.3 Domanda 3: se no, si potrebbero usare in via alternativa le banche dati cantonali?

La risposta a questa domanda è omessa perché, come indicato nel caso della domanda precedente, l'accesso ai dati o lo scambio di dati sono consentiti.

6.5.4 Domanda 4: la firma del cliente per lo scambio di dati o di informazioni è sufficiente nei singoli casi?

Di norma vale quanto segue: la trasmissione o lo scambio di dati è limitato ai singoli casi. Nel caso in cui sia necessario il consenso¹², questo deve essere dato in maniera volontaria e dopo aver fornito sufficienti informazioni. Questa condizione viene soddisfatta nel momento in cui l'interessato sottoscrive il consenso alla trasmissione o allo scambio di dati. La legge lo prevede nell'articolo 6 capoverso 6 LPD:

Laddove sia una condizione necessaria per il trattamento, il consenso dell'interessato è valido soltanto se, dopo debita informazione, è dato in modo libero in riferimento a uno o più trattamenti specifici.

In merito al consenso necessario, la bibliografia si esprime in questa maniera:¹³

Per quanto concerne il consenso necessario, questi deve essere sufficientemente definito in funzione del trattamento previsto e in particolare per quanto riguarda la portata e lo scopo. L'interessato deve essere in grado di comprendere a quale tipo di trattamento acconsente. La portata specifica del consenso è definita dalla dichiarazione di consenso e dalle informazioni appropriate. Senza ulteriori informazioni, come le descrizioni generali degli scopi quali, per esempio, «miglioramento delle esperienze degli utenti», «scopi pubblicitari», «scopi di sicurezza IT» oppure «ricerca futura», sono insufficienti. I trattamenti possono essere a durata determinata o indeterminata.

Al fine di presumere che il consenso sia sufficiente, è necessario fornire altre informazioni in merito:¹⁴

Il consenso ai sensi della legge sulla protezione dei dati si orienta al «consenso informato del paziente», il che significa che nel caso specifico si devono fornire tutte le informazioni utili affinché l'interessato

¹² A questo proposito si veda numero 6.5.2.

¹³ Cfr. <https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/art6abs6und7> n. 17

¹⁴ Cfr. <https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/art6abs6und7> numeri marginali 20 e 29.

possa decidere liberamente. In altre parole, è necessario che l'interessato sappia chiaramente a cosa sta dando il suo consenso, ovvero che conosca la portata del suo consenso.

Le informazioni adeguate devono essere precise, trasparenti e comprensibili. Il consenso deve essere formulato nella lingua in cui il responsabile del trattamento fornisce le proprie prestazioni. Le informazioni possono essere fornite in forma orale o scritta; ai fini probatori è tuttavia consigliabile optare per la forma scritta.

La «Guida alla protezione dei dati» descrive l'obbligo di informazione nell'ambito della CII come segue:¹⁵

L'obbligo di informazione nei confronti dell'interessato si riferisce alla comunicazione dei dati relativi alle informazioni raccolte nell'ambito della CII concernenti:

- l'oggetto e lo scopo della CII nel caso concreto;
- le persone e gli uffici coinvolti;
- la forma e la portata prevista della comunicazione;
- la durata della conservazione;
- i provvedimenti per la sicurezza dei dati;
- il diritto di accesso ai propri dati e di consultare gli atti;
- il diritto di revocare il consenso in ogni momento e le conseguenze della revoca

Inoltre, nell'ambito dell'obbligo di informazione, la persona deve essere chiaramente edotta del fatto che acconsente al trattamento dei dati. La legge non obbliga la persona a dare il suo consenso. Pertanto la CII non comporta obblighi specifici per l'assicurato. In altre parole: nell'ambito della CII il consenso non può essere richiesto e il rifiuto di concederlo non comporta alcuna conseguenza per l'assicurato.

Per gli uffici CCI questo significa che si devono preventivamente fornire informazioni complete come previsto dai principi sopra citati. Inoltre, il relativo modulo deve anche indicare i dati oggetto dello scambio e del trattamento; a tal fine è anche possibile registrare più trattamenti.

6.5.5 Domanda 5: cosa si intende per scambio di dati nei singoli casi? Si riferisce alla singola richiesta/informazione o allo sviluppo di un'intera operazione amministrativa?

Il criterio secondo cui il consenso debba interessare uno o più trattamenti specifici è stato introdotto con la revisione totale della LPD. Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 6 LPD «il consenso dell'interessato è valido soltanto se, dopo debita informazione, è dato in modo libero in riferimento a uno o più trattamenti specifici.»

¹⁵ Cfr. la Guida alla protezione dei dati (citata nel numero 2), cifra marginale 43.

Nel contesto in esame il consenso è richiesto caso per caso. Tuttavia, sempre in questo contesto non è esclusa la possibilità di un consenso generale. Ma è opportuno tener conto di alcune limitazioni:¹⁶

In ogni caso i limiti del consenso devono essere chiari e, in base al principio di proporzionalità, devono essere tanto più chiari quanto più sensibili sono il tipo e la portata del trattamento. Non sono quindi consentite dichiarazioni di consenso illimitate per qualsiasi finalità, per qualsiasi trattamento o per tutte le categorie di dati personali da parte di responsabili del trattamento privi di limiti.

Ai sensi della chiara normativa citata, nei singoli casi il consenso può essere concesso anche per più di un trattamento. A questo proposito in bibliografia si trova quanto segue¹⁷:

Il consenso relativo a più trattamenti non sottintende che questi siano della stessa natura; esso può anche essere concesso per trattamenti differenti. Inoltre, un trattamento dati previsto in un contesto medico può richiedere che i dati siano trattati più volte al fine di raggiungere lo scopo, per esempio è possibile vi sia uno scambio di dati personali degni di particolare attenzione con altri professionisti o assicurazioni così come il trattamento ai fini della fatturazione.

6.5.6 Domanda 6: si può presumere che la firma di un cliente per lo scambio di dati o per la partecipazione a un progetto CII possa essere considerata come volontaria nell'ottica della protezione dei dati?

La questione relativa alla volontarietà è un aspetto fondamentale in materia di consenso. Dalla bibliografia si può estrapolare quanto segue:¹⁸

Il consenso deve essere concesso volontariamente, ovvero deve essere espressione della libera volontà dell'interessato. A tal proposito esiste una reciprocità con la necessità di fornire informazioni adeguate. In assenza di queste informazioni, non si può presumere che il consenso sia stato concesso in forma volontaria. Inoltre, un consenso non può essere considerato volontario se è stato ottenuto con l'inganno, la minaccia o la coercizione.

La LPD non prevede alcun divieto di abbinamento basato sull'articolo 7 capoverso 4 GDPR, sebbene la sua esistenza e la sua portata nell'ambito del GDPR siano controverse. Tuttavia, anche il diritto svizzero prevede forme di abbinamento non autorizzate del consenso, i cui ostacoli sono maggiori rispetto a quanto previsto dal GDPR. In particolare, un consenso non può essere ritenuto volontario se il rifiuto alla sua concessione cagiona uno svantaggio non correlato alla finalità del trattamento o che, rispetto ad esso, risulta sproporzionato. Tuttavia, qualsiasi altro svantaggio correlato al rifiuto di concedere il consenso non pregiudica invece la validità del consenso stesso.

¹⁶ Cfr. <https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/art6abs6und7> cifra marginale 19.

¹⁷ Cfr. <https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/art6abs6und7> cifra marginale 18

¹⁸ Cfr. <https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/art6abs6und7> cifre marginali 32 - 35

Esempi: il consenso concesso per verificare la solvibilità per la richiesta di una carta di credito è considerato lecito e volontario, dato che senza di esso lo svantaggio di non ottenere la carta di credito è proporzionato. L'impossibilità di partecipare a un programma di assicurazione è direttamente correlata al trattamento dei dati per il quale è necessario il consenso; e anche la circostanza che vengano pubblicizzati vantaggi monetari e bonus in denaro contante per l'importo massimo di 75 franchi all'anno solo per le persone titolari di un'assicurazione di base non inficia la natura volontaria del consenso. Tuttavia, è considerato involontario il consenso dato sotto la minaccia di licenziamento a un trattamento dei dati non previsto dal contratto di lavoro.

In alcuni casi si presume che il consenso sia volontario solo se esiste una ragionevole alternativa al trattamento. Secondo quanto espresso in questa sede, non è richiesta alcuna alternativa per l'affermazione della volontarietà, fatta eccezione per alcune situazioni straordinarie (in particolare la posizione di mercato dominante, dipendenze sociali o pratiche). Per questo motivo quindi, di norma senza la concessione del consenso, l'interessato può vedersi rifiutare il diritto alla prestazione.

Per gli uffici CII ciò significa che l'interessato non può essere forzato a fornire il suo consenso. L'interessato è libero di negare il proprio consenso. Analogamente a quanto affermato nella «Guida al trattamento dei dati personali»:¹⁹

[In merito alla concessione del consenso, la persona] non è obbligata a farlo per legge. La CII non comporta obblighi specifici per l'assicurato. In altre parole: nell'ambito della CII il consenso non può essere richiesto e il rifiuto di concederlo non comporta alcuna conseguenza per l'assicurato.

Tuttavia, in assenza del consenso, la CII non può avvenire o avviene solo in parte. Inoltre è anche possibile che la persona conceda un consenso parziale; in questo modo la CII è possibile nella misura in cui gli uffici CII possano disporre dei dati e degli atti necessari.

7 Panoramica sulle modifiche normative

7.1 Modifica della LADI del 19 giugno 2020

In merito alle modifiche che interessano le basi legali, la SECO fornisce le seguenti informazioni:²⁰

Il 19 giugno 2020 le Camere federali hanno approvato la revisione parziale (19.035, D-LADI) della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Con la revisione si dà seguito alla mozione Vonlanthen (16.3457), accolta nel 2017. In tale ambito vengono create le basi legali per applicare la strategia di e-government nell'assicurazione contro la disoccupazione (AD), vengono adeguate le condizioni per il prolungamento della durata massima del diritto all'indennità per lavoro ridotto

¹⁹ Cfr. Guida al trattamento dei dati personali (citata al numero 2), cifra marginale 43.

²⁰ Cfr. Rapporto esplicativo della SECO del 26 maggio 2021 Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione, 3/19.

(ILR) e all'indennità per intemperie (IPI) e viene agevolata la cooperazione tra l'AD, l'assicurazione per l'invalidità (AI) e l'assistenza sociale nel quadro della collaborazione interistituzionale (CII).

Per attuare la revisione parziale della LADI occorre modificare l'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) e creare una nuova ordinanza sui sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza sui sistemi d'informazione AD, OSI-AD). La revisione della LADI rende necessario anche un adeguamento dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento (OC).

Le modifiche di ordinanza riguardano la creazione delle disposizioni necessarie per i due nuovi sistemi d'informazione dell'AD che offrono servizi online (piattaforma di accesso ai servizi online e piattaforma del servizio pubblico di collocamento) e la definizione dei corrispondenti diritti d'accesso, in particolare nell'ottica della CII. Viene colta l'occasione per riunire in un'unica nuova ordinanza (OSI-AD) il contenuto delle tre²¹ ordinanze sui sistemi d'informazione attualmente esistenti e le norme concernenti i due nuovi sistemi d'informazione summenzionati. Vengono tra l'altro modificate sostanzialmente le disposizioni dell'OADI relative alle modalità di annuncio per la riscossione delle prestazioni. In seguito alle modifiche apportate alla LADI, vengono adeguate le corrispondenti disposizioni concernenti l'occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell'ILR e dell'IPI. Si è inoltre proceduto ai necessari adeguamenti nell'OADI creando ad esempio una base legale per la corrispondenza elettronica tra gli assicurati e le autorità nel quadro della procedura amministrativa e determinando la competenza locale per l'esercizio del diritto all'IPI unicamente secondo il luogo dell'azienda. Sono state apportate anche modifiche formali e linguistiche.

7.2 Modifiche alla LPD del 25 settembre 2020

7.2.1 Panoramica

La legge sulla protezione dei dati è stata sottoposta a revisione totale e ora è in vigore una legge del tutto nuova. Tuttavia, per numerose questioni di carattere materiale vale la normativa precedente.²²

Con la revisione totale della LPD vengono modificate le seguenti disposizioni di altre leggi relative all'ambito di interesse preso in esame. La seguente panoramica illustra le principali modifiche, ma non è esaustiva.

²¹ Ordinanza del 1° novembre 2006 sul sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA; RS 823.114); ordinanza del 26 ottobre 2016 sul sistema d'informazione per il pagamento di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza SIPAD; RS 837.063.1); ordinanza del 25 ottobre 2017 sul sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro (Ordinanza LAMDA; RS 837.063.2).

²² È opportuno tenere presente che in questa sede non si analizza se i singoli uffici – come gli uffici AI cantonali – siano in via principale soggetti alla LPD e se a questi si applichi la legge cantonale sulla protezione dei dati.

7.2.2 Legge sul collocamento del 6 ottobre 1989

Articolo 33a capoverso 1, frase introduttiva, e 3

¹ *Gli organi incaricati di applicare la presente legge oppure di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare i dati personali di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:*

³ *Inoltre, gli organi incaricati di applicare la presente legge oppure di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare i dati personali che permettono di valutare la situazione personale ed economica dei beneficiari di prestazioni di consulenza ai sensi della presente legge.*

Articolo 35 capoversi 2, 3^{bis} e 5 lettera d

² *Il sistema d'informazione può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all'articolo 33a capoverso 2.*

^{3bis} *Se necessario all'esecuzione della presente legge e della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, tra i sistemi d'informazione del servizio pubblico di collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. i della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione) è autorizzato.*

⁵ *Il Consiglio federale disciplina:*

d. l'accesso ai dati, segnatamente stabilendo quali utenti del sistema d'informazione possono trattare dati personali degni di particolare protezione;

7.2.3 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Le modifiche alla LAVS sono quindi rilevanti perché la LAI nell'articolo 66 capoverso 1 lettera a rimanda alle relative disposizioni LAVS. A tal proposito si deve inoltre considerare che le disposizioni della LAVS – come l'articolo 49f LAVS – relative al trattamento di dati personali, sono state modificate in occasione di una successiva revisione²³.

7.2.4 Legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione

Articolo 96b capoverso 1, frase introduttiva, e 2

²³ Le nuove modifiche sono state introdotte dal numero I della legge federale del 23 giugno 2000 (RU 2000 2749; FF 2000 255). Versione ai sensi del numero IV capoverso 2 della legge federale del 17 giugno 2022 (modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gennaio 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

¹ *Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:*

² *Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la situazione personale ed economica del beneficiario di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.*

Articolo 96c capoverso 2, frase introduttiva, e 2^{bis}

² *Essi possono accedere a dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i seguenti compiti conferiti loro dalla presente legge:*

^{2bis} *Se necessario all'esecuzione della presente legge e della LC, è autorizzato lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, tra i sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. i) e del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC).*

8 Conseguenze delle modifiche normative sui risultati della perizia

8.1 Procedura

I principali risultati ottenuti con entrambe le perizie sono stati confrontati con gli sviluppi delle basi legali sopra descritti. In questo modo è stato possibile individuare eventuali modifiche dei risultati delle perizie. Questa procedura ha quindi consentito di proporre una serie di risposte aggiornate alle domande formulate nelle due precedenti perizie.²⁴

Nella presente sezione sono contenute maggiori informazioni concernenti i principali sviluppi normativi.

8.2 Articolo 85f LADI: accesso ai sistemi di informazione

8.2.1 Situazione iniziale

A seguito della modifica LADI del 19 giugno 2020, l'articolo 85f LADI è ora così formulato:

Articolo 85f capoverso 2, frase introduttiva

² *In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 83 capoverso 1^{bis} lettera a della presente legge e all'articolo 35° capoverso 1 LC se:*

²⁴ Si veda a questo proposito il numero 6.

In precedenza questa disposizione era così formulata:

² In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 35° capoverso 1 della legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento (LC) se:

La modifica riguarda l’aggiunta del riferimento al sistema di informazione «di cui all’articolo 83 capoverso 1^{bis} lettera a della presente legge». Con questo sistema d’informazione si includono inoltre anche i sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione per il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. La nuova normativa viene illustrata in questa maniera:²⁵

L’aggiunta apportata al capoverso 2 permette di concedere in singoli casi, oltre all’accesso al sistema d’informazione dell’SPC, anche l’accesso ai dati del sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’AD (art. 83 cpv. 1bis lett. a). Questa modifica permette in particolare ai Cantoni che versano prestazioni alle persone in cerca d’impiego di ottenere i dati necessari per l’esecuzione.

8.2.2 Conseguenze

Il nuovo articolo 85f cpv. 2 LADI consente agli uffici interessati (ovvero uffici AI, Suva, assicuratori malattie), l’accesso al sistema d’informazione per quanto concerne il pagamento delle prestazioni dell’AD.

La legge non prevede alcuna restrizione in merito al trasferimento della responsabilità del caso. A questo proposito, la normativa è aperta per quanto concerne gli ambiti di attività ai quali la collaborazione si riferisce. Decisivo è il fatto che la collaborazione debba interessare l’ambito dell’integrazione. La nuova normativa introdotta nell’articolo 85f LADI chiarisce che è possibile accedere anche al sistema d’informazione per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

È opportuno tenere presente che gli altri requisiti previsti dall’articolo 85f capoverso 2 LADI non sono stati modificati.

8.3 Articolo 17 capoversi 2 e 2^{bis} LADI: annuncio per il collocamento

8.3.1 Situazione iniziale

L’articolo 17 capoversi 2 e 2^{bis} stabilisce quanto segue:

² L’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

²⁵ Cfr. FF 2019 4441

^{2bis} L'annuncio per il collocamento è trattato dalle autorità competenti secondo gli articoli 85 e 85b.

A questo proposito, a titolo esplicativo il messaggio del Consiglio federale si esprime in questa maniera:

Articolo 17 capoversi 2 e 3

Per poter far valere il diritto all'ID, l'assicurato deve annunciarsi tempestivamente per il collocamento. Il diritto all'ID è riconosciuto al più presto a partire dalla data dell'annuncio. In futuro tale annuncio avverrà principalmente in forma elettronica tramite una piattaforma di accesso. La menzione «al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone» va pertanto soppressa. Gli assicurati continueranno ad avere la possibilità di presentare l'annuncio anche in forma non elettronica. L'annuncio al Comune di domicilio, in parte ancora praticato, non sarà più possibile. Per i Comuni non è previsto un collegamento ai sistemi d'informazione dell'AD. Il testo della disposizione deve inoltre essere formulato in modo neutro dal punto di vista tecnologico. La nozione di «personalmente» è necessaria per l'identificazione della persona che si annuncia. Tale identificazione potrà in futuro avvenire anche elettronicamente. Il nostro Consiglio sta creando le condizioni quadro legali e organizzative per il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica da parte dello Stato (cosiddetto eID). Finché tale sistema non sarà garantito, l'identificazione della persona sarà effettuata in tempi brevi dall'autorità competente. Le modalità dell'annuncio saranno disciplinate a livello di ordinanza (cfr. art. 19 OADI). Per poter essere chiaramente riconoscibile, il servizio competente per l'annuncio è specificato separatamente in un nuovo capoverso 2bis. Conformemente all'articolo 113 capoverso 2 lettera b LADI, i Cantoni designano i servizi competenti. L'articolo 85 capoverso 1 LADI definisce i compiti dei servizi cantonali. Alcuni compiti dei servizi cantonali possono essere affidati agli URC (cfr. art. 85b LADI). Nella versione tedesca il verbo «melden» è sostituito da «anmelden». Inoltre, il termine «Der Versicherte» viene sostituito con «Die versicherte Person» per rispettare la neutralità di genere.²⁶

8.3.2 Conseguenze

La nuova formulazione dell'articolo 17 capoverso 2^{bis} LADI definisce quali uffici sono responsabili per il collocamento (servizio competente cantonale, URC). La questione ora è se sia possibile trasferire il collocamento a un altro ufficio. La disposizione dell'articolo 17 capoverso 2^{bis} LADI non esclude in alcuna maniera la promozione della collaborazione intercantonale nell'ambito del collocamento prevista dall'articolo 85e LADI. Anzi, la CII permane parallelamente alla responsabilità ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2^{bis} LADI. A tal proposito la modifica di legge non ha alcun effetto.

²⁶ Così FF 2019 4438

8.4 Articolo 96c LADI: accesso ai sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione

L'articolo 96c LADI è stato rivisto. Al fine di illustrare la proposta del Consiglio federale, è stato affermato quanto segue:²⁷

La struttura dell'articolo viene adeguata alle attuali esigenze legali in materia di regolamentazione degli accessi ai sistemi d'informazione. Vengono descritti esattamente i compiti per i quali gli organi, gli uffici e le persone autorizzati dispongono dei diritti di accesso. La rubrica dell'articolo è modificata di conseguenza parlando in generale di accesso e non specificatamente di procedura di richiamo. Il capoverso 1 disciplina l'accesso delle casse di disoccupazione al sistema di pagamento dell'AD. Affinché possano effettuare il pagamento, il conteggio e la contabilizzazione delle prestazioni dell'AD, alle casse di disoccupazione vanno accordati i relativi diritti di accesso. Il capoverso 1^{bis} disciplina l'accesso al sistema dell'SPC. Questo sistema d'informazione e i corrispondenti diritti di accesso sono disciplinati nella LC. È pertanto sufficiente inserire unicamente un rinvio all'articolo 35 D-LC. Lo stesso vale per le persone e gli uffici che hanno accesso alla piattaforma dell'SPC.

I servizi cantonali, gli URC, i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse di disoccupazione dispongono dei diritti di accesso per l'analisi dei dati anonimi del mercato del lavoro (cpv. 1ter). Affinché le prestazioni dell'AD possano essere chieste per via elettronica occorre menzionare i destinatari e le possibilità a loro disposizione. I servizi online sono destinati agli assicurati, alle persone in cerca d'impiego e ai datori di lavoro (cpv. 1quater). Il capoverso 2 viene abrogato in quanto gli organi aventi un diritto di accesso sulla base dei loro compiti legali sono direttamente elencati con i relativi diritti di accesso. I sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'AD sono ora elencati all'articolo 83 capoverso 1bis lettere a–e (mentre in precedenza al cpv. 1 lett. i e o), per cui occorre adeguare il corrispondente rinvio nel capoverso 2bis. Il capoverso 2ter deve altresì essere abrogato. L'accesso da parte degli organi dell'assistenza sociale al sistema d'informazione dell'SPC è disciplinato all'articolo 35 capoverso 3 lettera k D-LC (cfr. art. 96c cpv. 1^{bis}). La portata dell'accesso alle varie collezioni di dati (diritti di accesso e di trattamento dei dati) per tutti gli aventi diritto sarà disciplinata a livello di ordinanza a seconda dei loro compiti legali e dei loro diritti di trattamento dei dati (cfr. art. 96 LADI).

Secondo l'articolo 96c capoverso 1 LADI le casse di disoccupazione hanno accesso al sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per provvedere al pagamento, al conteggio e alla contabilizzazione delle prestazioni contro la disoccupazione.

²⁷ Cfr. FF 2019 4441 segg.

8.5 Articolo 35 e articolo 35° LC: sistemi d'informazione

In merito alla modifica del 20 giugno 2020, l'articolo 35 LC è stato rivisto sotto molti aspetti. A questo proposito, il Consiglio federale nel suo messaggio si esprime come segue:²⁸

Articolo 35 capoversi 1, 2, 3, 3^{bis}3^{ter} e 5 lettera d

I sistemi d'informazione in materia di collocamento pubblico sono disciplinati in maniera distinta nella LC. I diritti di accesso e di trattamento dei dati richiedono una base legale (art. 19 cpv. 3 LPD). Ai sensi del diritto sulla protezione dei dati la consultazione di dati mediante procedura di richiamo rientra nella nozione di comunicazione dei dati (art. 3 lett. f LPD). All'articolo 35 capoverso 3 vengono elencati gli uffici e gli organi che dispongono di diritti di accesso e di trattamento dei dati nel sistema d'informazione dell'SPC. In seguito alla modifica delle corrispondenti disposizioni della LADI (cfr. art. 83 e 96c D-LADI) occorre rielaborare anche l'articolo 35 capoverso 3 LC. [...]

Anche in questo caso si coglie l'occasione per esaminare gli organi e gli uffici che devono disporre dei diritti di accesso e di trattamento e definire i compiti per cui è accordato l'accesso. Per attuare ad esempio i modelli di collaborazione nel quadro della CII, le basi legali per l'accesso al sistema d'informazione dell'SPC devono essere trattate di conseguenza. Nella frase introduttiva del capoverso 3 non si parla più di procedura di richiamo ma di «accesso» e «trattamento dei dati». La portata dei diritti di accesso è delimitata dai compiti legali. I singoli diritti di accesso o di trattamento dei dati verranno disciplinati in maniera dettagliata a livello di ordinanza per ogni servizio e per ogni collezione di dati (cfr. art. 35 cpv. 5 lett. d).

Alla lettera a viene soppressa la menzione della «SECO» quale «autorità federale preposta al mercato del lavoro» (art. 31 cpv. 1 LC), in quanto questa autorità del mercato del lavoro non ha mai richiesto né utilizzato tale accesso. Per l'utilizzo del sistema da parte dei collaboratori dell'ufficio di compensazione dell'AC, a cui compete la vigilanza e l'esecuzione della LADI, possono essere accordati diritti di accesso senza prevedere un'ulteriore base legale, in quanto tale ufficio è proprietario dei dati. Viene cancellata anche la menzione «SEM» che figurava alla lettera b; la SEM ritiene opportuno sopprimere il suo nome non avendo più bisogno di diritti di accesso al sistema d'informazione dell'SPC per i propri compiti (cfr. commento all'art. 25 cpv. 3 D-LC).

Alle lettere c–e, dopo il nome dei servizi autorizzati ad accedere è stata inserita la precisazione «per adempiere i loro compiti legali» e menzionato il corrispondente articolo della LADI.

Le casse di disoccupazione non hanno bisogno, per svolgere il proprio lavoro, di un accesso diretto al sistema d'informazione dell'SPC. Nel quadro dei propri compiti possono scambiarsi dati (cfr. art. 96c cpv. 2bis LADI e art. 35 cpv. 3bis D-LC) tra il sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'AD (art. 83 cpv. 1bis lett. a D-LADI) e quello del sistema d'informazione dell'SPC (art. 83 cpv. 1bis lett. b D-LADI). La lettera f è pertanto abrogata.

²⁸ Cfr. FF 2019 4442 segg.

Alla lettera g viene aggiunta la menzione «ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale conformemente all'articolo 35a». Come già menzionato, viene in questo caso creata la base legale affinché, se necessario, possano essere accordati agli organi dell'AI i corrispondenti diritti di accesso e di trattamento dei dati nel quadro della CII.

8.6 In merito al sistema COLSTA

8.6.1 Descrizione del sistema COLSTA

Il sistema COLSTA è il sistema d'informazione per il collocamento pubblico ed è descritto in questo modo:²⁹

Gli uffici regionali di collocamento (URC) si servono di questo sistema per la consulenza alle persone in cerca d'impiego e il loro collocamento.

Il sistema tratta principalmente i seguenti dati:

- dati relativi all'identità: cognome, nome, indirizzo, data di nascita, indirizzo e-mail, numero AVS, numero di assicurato;
- dati professionali: qualifiche, competenze ed esperienze, curriculum vitae, conoscenze linguistiche, ultimo settore di attività, ultimo datore di lavoro;
- dati relativi all'attività ricercata: settore d'attività, tasso di occupazione, mobilità, regione in cui si cerca lavoro;
- dati relativi alle assegnazioni, in particolare a impieghi o a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML);
- dati relativi alle sanzioni;
- altri dati personali: salute, situazione personale, procedure d'esecuzione.

8.6.2 Basi legali

Fa fede l'ordinanza del 26 maggio 2021 (RS 837.063.1) sui sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza sui sistemi d'informazione AD, OSI-AD).

Le ordinanze precedentemente determinanti sono abrogate, nello specifico:

- Ordinanza del 1° novembre 2006 sul sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA)
- Ordinanza del 26 ottobre 2016 sul sistema d'informazione per il pagamento di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza SIPAD)

²⁹ Cfr. SECO, Informazioni sul trattamento dei dati personali nei sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (stato al 1° settembre 2023), 1 segg.

- Ordinanza del 25 ottobre 2017 sul sistema d'informazione del Seco per l'analisi dei dati del mercato del lavoro (Ordinanza LAMDA)

Al fine di meglio comprendere l'ordinanza sui sistemi d'informazione, si rimanda al rapporto esplicativo «Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD (del maggio 2021)».³⁰

8.6.3 Disposizioni legali per la protezione dei dati

Le questioni concernenti la sicurezza dei dati e la protezione dei dati sono disciplinate dagli articoli 3-6 OSI-AD. La SECO illustra queste disposizioni nella maniera seguente:³¹

L'articolo 3 tratta le questioni relative alla sicurezza e alla protezione dei dati. Il capoverso 1 intende sottolineare la responsabilità di tutti gli organi interessati dalla sicurezza dei dati, mentre il capoverso 2 precisa la responsabilità dell'ufficio di compensazione per quanto riguarda il ripristino dei dati. Il capoverso 3 attua la prescrizione derivante dall'articolo 21 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, che prevede l'emanazione di un regolamento per il trattamento. Il regolamento è trattato dall'ufficio di compensazione dell'AD. Quest'ultimo fornisce le corrispondenti istruzioni agli organi esecutivi.

L'articolo 4 riguarda la conservazione e l'archiviazione dei dati personali. I principi dell'archiviazione rimangono invariati. La conservazione dei dati è stata uniformata conformemente al nuovo articolo 125 D-OADI (10 anni per i dati provenienti dai libri di commercio e dai documenti contabili, 5 anni per gli altri dati).

L'articolo 5 è nuovo e disciplina le condizioni cumulative che permettono di esportare dati dai sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione ai sistemi d'informazione degli organi esecutivi della LADI e della legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento (LC). Agli organi esecutivi cantonali si applica la legge cantonale sulla protezione dei dati, mentre alle casse di disoccupazione private la LPD. Affinché possano essere importati dati dai sistemi d'informazione della Confederazione nei sistemi d'informazione dei Cantoni, questi ultimi devono avere una corrispondente base legale nella propria legislazione. I vari organi esecutivi cantonali hanno bisogno di importare dati nei propri sistemi d'informazione (sistemi di calcolo, sistemi di gestione dei documenti ecc.) per svolgere i propri processi lavorativi. L'uso dei dati è strettamente limitato all'esecuzione della LADI e della LC.

L'articolo 6 riguarda i dati che servono a determinare gli indicatori relativi alle prestazioni e a misurare i risultati. La fonte di dati è estesa a tutti i sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'AD e non è più limitata unicamente al sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. c D-LADI). In particolare, è imprescindibile la necessità di disporre di dati

³⁰ <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66761.pdf>

³¹ Cfr. rapporto esplicativo della SECO «Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD (maggio 2021)», 18/21 seg.; disponibile all'indirizzo: <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66764.pdf>

oggettivi sulle prestazioni degli organi esecutivi. L'articolo disciplina, pertanto, l'accesso da parte dei superiori ai dati personali dei loro collaboratori. Questi ultimi possono consultare in ogni momento i dati che li riguardano.

9 Riepilogo/raccolta delle principali modifiche

Qui di seguito sono indicate le principali modifiche derivanti da entrambe le modifiche di legge prese in esame.

9.1 Principali modifiche normative

L'articolo 85f capoverso 2 LADI è stato modificato. Questa revisione si riferisce al fatto che nei singoli casi, oltre all'accesso al sistema d'informazione del sistema pubblico di collocamento, può anche essere concesso l'accesso ai dati del sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'AD (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. a LADI).

La revisione LADI del 19 giugno 2020 ha inoltre riformulato l'articolo 17 capoversi 2 e 2^{bis} LADI. Di conseguenza, l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione. L'assicurato non può essere esonerato da questo obbligo.

Le principali basi legali dell'ordinanza sono cambiate. L'ordinanza sui sistemi d'informazione AD (OSI-AD) è entrata in vigore il 1^o luglio 2021.³² Le precedenti ordinanze che si riferivano ai vari sistemi d'informazione sono state abrogate.

9.2 Consenso dell'assicurato/volontarietà del consenso

Per quanto concerne il consenso dell'assicurato, ampiamente necessario³³, deve essere sufficientemente specifico in merito al trattamento previsto, in particolare per quanto concerne la portata e lo scopo. L'interessato deve essere in grado di comprendere a quale tipo di trattamento acconsente. La portata del consenso di evince dalla dichiarazione di consenso e dalle adeguate informazioni.³⁴

Nei singoli casi, l'assicurato può dare il proprio consenso anche a più trattamenti. Il consenso dato per più trattamenti non sottintende che questi siano tutti dello stesso tipo, ma è possibile dare un unico consenso per più trattamenti.³⁵

La questione della volontarietà è strettamente correlata al consenso. Il consenso deve essere la chiara espressione della volontà dell'assicurato. A tal proposito esiste una reciprocità con la

³² A tal proposito si veda il numero 6.5.1.

³³ A tal proposito si veda il numero 6.5.2.

³⁴ A tal si veda il numero 6.5.4.

³⁵ A tal proposito si veda il numero 6.5.5.

necessità di fornire informazioni adeguate. In assenza di queste informazioni, non si può ritenere che il consenso sia stato concesso in forma volontaria. Un consenso è non volontario se ottenuto con l'inganno, la minaccia o la costrizione.

Zurigo, 20 giugno 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ueli Kieser'.

Prof. Dr.iur. Ueli Kieser



Segreteria nazionale CII

c/o Segreteria di Stato dell'economia ,SECO
Holzikofenweg 36
3003 Berna
Tel. +41 58 484 97 30
fachstelle@iiz.ch
www.iiz.ch